



CITTÀ DI ASOLO

Provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV)

Codice fiscale: 83001570262 - P.IVA: 00813400264

tel. 0423/0423 5245

www.comune.asolo.tv.it

Posta Elettronica Certificata(pec): comune.asolo.tv@pecveneto.it

Email: protocollo@comune.asolo.tv.it

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/12/2025

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026 - SPECIFICAZIONE DELL'ORDINANZA N. 13 DEL 26/09/2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 13 del 26/09/2025, il Sindaco del Comune di Asolo ha approvato le “Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026”, efficaci dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale;
- la predetta ordinanza stabilisce che con livello “Nessuna allerta - verde” sono vietati i “falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, ovverosia alla vigilia dell'Epifania e per il “Rogo dea Vecia”; tali falò dovranno essere di limitate dimensioni (h max 8 m, sedime max 3,00*3,00 m) e con l'uso di legna non umida” (punto 6);
- la predetta ordinanza stabilisce che con livello di “Allerta 1 - arancio” e “Allerta 2 - rosso” sono vietati i “falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento”;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del

materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

ORDINA

che, a specificazione dell’ordinanza sindacale n. 13 del 26/09/2025, (Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026”), sia previsto quanto segue:

- **le deroghe alle limitazioni previste dall’ordinanza 13/2025, “Livello nessuna allerta – verde”, punto 6, sono ammesse per:**
 - falò tradizionali - “manifestazione aperta al pubblico”, organizzati/autorizzati dal Comune;
 - falò tradizionali “privati o familiari”;
- **sia per i falò classificati “manifestazione aperta al pubblico” sia per quelli “privati o familiari” localizzati all'esterno del centro storico e dei centri storici minori siano osservate le seguenti prescrizioni a carattere generale:**
 - l’area soprastante il falò e per un raggio congruo di almeno 20 ml, non deve essere attraversata da linee elettriche o di altro tipo che potrebbero danneggiarsi a causa del calore generato;
 - il pubblico deve essere collocato, mediante installazione di transenne o altri elementi di delimitazione, a una distanza non inferiore ad una volta e mezza l’altezza del falò, con un minimo di 10 metri, al fine di evitare l’intrusione di persone non addette all’accensione del falò;
 - il falò deve essere posto ed acceso ad una distanza di almeno 50 metri da strade primarie e almeno 30 metri da strade ordinarie;
 - la distanza da garantire rispetto ai fabbricati deve essere non inferiore a 30 metri, in particolare deve essere valutata la presenza di edifici e strutture in legno o di altri materiali combustibili, edifici storici o a uso particolare;
 - la catasta del materiale utilizzato per il falò dovrà essere costituita esclusivamente da legno vergine e materiali ad esso assimilabili non contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura. Sono vietati materiali quali mobili o parti di essi, bancali, assi di legno, porte e serramenti, scarti di materiale edile, gomme e plastiche, privi di vernici, colle ecc.;
 - per l’accensione del falò non devono essere utilizzati gas o liquidi infiammabili;

- siano predisposte adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari o infrastrutture;
 - deve essere tenuta in considerazione la direzione del vento e la distanza di ricaduta delle faville, che in caso di forte vento che possa trasportare lontano le faville, anche sopra le coperture degli edifici, in tale caso deve essere evitata l'accensione del falò;
 - sia impedito il lancio all'interno del falò di petardi o altro materiale esplodente;
 - nel caso di appoggio del falò su manto stradale o altro tipo di pavimentazione, deve essere posta, sotto la base, del materiale incombustibile di protezione (sabbia, terra, ecc.);
 - il terreno di appoggio del falò deve essere privo di vegetazione che possa incendiarsi per un raggio adeguato e comunque non inferiore a una volta e mezza l'altezza del cumulo;
 - in caso di maltempo e/o condizioni atmosferiche avverse (come per esempio, forte vento) la manifestazione venga immediatamente sospesa, a cura dell'organizzatore, al fine di salvaguardare l'incolumità degli spettatori;
 - alla conclusione dell'accensione del falò, si deve procedere al completo spegnimento dei focolai residui, lasciando il sito solamente con la certezza del completo spegnimento;
 - al termine della manifestazione l'area sia interamente ripulita e bonificata.
- **per i falò classificati “manifestazione aperta al pubblico” l'organizzatore dell'evento deve produrre il Piano di gestione delle emergenze secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e D. Lgs. 03/08/2009, n. 163 e s.m.i., Circolare del Ministero dell'interno in data 29 agosto 1995, D.M. 10 marzo 1998, Direttiva del Ministero degli Interni del 18 luglio 2018, allegando:**
- Relazione tecnica descrittiva della manifestazione, del sito, della logistica e attrezzature impiegate, incluso sull'utilizzo palchi, tensostrutture, impianti elettrici ecc.;
 - Relazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi ante manifestazione;
 - Elaborato grafico planimetrico che rappresenti in maniera fedele e corretta il luogo della manifestazione e che riporti le distanze tra la pira e gli edifici/infrastrutture/alberature o siepi esistenti, strade pubbliche e private;
 - l'ampiezza della fascia rispetto tra la pira e l'area destinata al pubblico;
 - le caratteristiche dell'area sulla quale verrà collocata la pira;
 - le modalità di distribuzione di bevande/cibo, se si utilizzano tavoli o altro, bombole a gas per la cottura, ecc.
 - l'ubicazione di strutture mobili utilizzate per la manifestazione e la presenza o meno di servizi igienici;
 - siano indicate e segnalate le vie di fuga/esodo che, lo rammentiamo, nel corso della manifestazione, vanno mantenute libere;
 - che sia predisposto un servizio di vigilanza con il compito di vigilare sulla manifestazione, mettendo in atto le opportune azioni di sorveglianza e di controllo,

e garantendo l'ordine pubblico, oltre ad impedire che gli spettatori si avvicinino alla catasta, o nelle aree vietate al pubblico, adoperandosi, all'occorrenza, nel caso in cui le faville provocate dall'accensione provochino eventuali principi di incendio;

- sia previsto un servizio di sicurezza addetto alla lotta antincendio, in possesso di attestati di idoneità tecnica rilasciata dal Ministero dell'Interno - Vigili del fuoco, dotato di idonei presidi (estintori, secchi di sabbia, batti paglia) che siano collocati in adeguato numero (da indicare in planimetria) ed opportunamente segnalati e distribuiti lungo ed entro l'area delimitata, e sia valutato il livello di rischio al fine di definire o meno un servizio di primo soccorso sanitario;
 - dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'evento in merito all'ottemperanza delle presenti prescrizioni impartite in sede istruttoria.
- **che per i falò classificati “privati o familiari” l’organizzatore dell’evento dovrà presentare, secondo il modello recuperabile nel sito del Comune o accedendo all’ufficio ambiente del Comune, una comunicazione tramite PEC o con consegna a brevi manu all’ufficio protocollo e che riporti anche:**
- una planimetria\ortofoto del luogo dove sarà realizzato il falò e che riporti le distanze tra la pira e gli edifici/infrastrutture/alberature o siepi esistenti, strade pubbliche e private, dimostrando il rispetto di tutte le distanze secondo quanto riportato nel presente provvedimento in particolare al paragrafo **prescrizioni a carattere generale**;

Si ricorda che il falò deve avere dimensioni contenute, prevedendo un volume massimo di materiale secco non superiore a 3,00 metricubi e l'accensione del falò dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, predisponendo anche adeguati mezzi/strumenti antincendio.

COMUNICA

che in caso di raggiungimento dei livelli di “Allerta 1 – arancio” e “Allerta 2 – rosso”, come da bollettino ARPAV, sono confermati le limitazioni e i divieti previsti dall’ordinanza sindacale n. 13 del 26/09/2025, in ossequio ai quali i falò tradizionali NON sono consentiti.

AVVISA

che, come stabilito dall'ordinanza sindacale n. 13 del 26/09/2025, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza e dell'ordinanza n. 13/2025 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Bonifacio - Area 4^a - Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata.

Il Sindaco
Franco Dalla Rosa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Dalla Rosa Franco in data 30/12/2025